

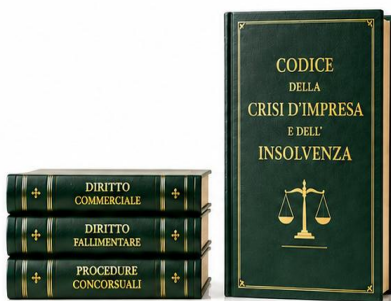


Osservatorio Giurisprudenziale

*Nota di Approfondimento
n. 33 del 9 ottobre 2026*

**«LA CARTELLA NON NOTIFICATA E SOVRAINDEBITAMENTO:
E' POSSIBILE L'IMPUGNAZIONE DIRETTA GIA' ALL'ATTO
DELL'INSTAURAZIONE DELLA FASE STRAGIUDIZIALE
DINANZI ALL'OCC**

*(Corte cost., sentenza 6 ottobre 2026, n. 160 – Pres. Amoroso; Red.
Antonini – dec. 7 luglio 2026)*



CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL' INSOLVENZA D.LGS. 12 GENNAIO 2019, N. 14 TESTO VIGENTE



DESTINATARI

Professionisti della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- Gestori della crisi
- Curatori
- Advisor
- Avvocati
- Liquidatori giudiziali
- Componenti O.C.C.
- Commercialisti

1. La Massima
2. La vicenda e la questione
3. Il precedente: la sentenza n. 190 del 2023 e il seguito legislativo
4. Le questioni preliminari
5. Il cuore della decisione: la fase dinanzi all'OCC come «ambito» della procedura
6. Formule ampie e onere della prova del pregiudizio
7. Il raccordo con la giurisprudenza di legittimità sul sovraindebitamento
8. Ricadute operative
9. Conclusioni

1. La Massima

Corte cost. n. 160/2026 - Non sono fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come sostituito dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024 (e trasfuso, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, nell'art. 91 del testo unico versamenti e riscossione allegato al d.lgs. n. 33/2025), sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 97, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., sul presupposto che il piccolo imprenditore sovraindebitato non ancora ammesso a una procedura del codice della crisi non possa impugnare direttamente il ruolo e la cartella di pagamento che assume invalidamente notificati: il debitore in possesso dei requisiti dell'impresa minore ricade «nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (lett. d) già all'atto dell'instaurazione della fase stragiudiziale dinanzi all'OCC, prodromica al concordato minore e alla liquidazione controllata, ed è pertanto legittimato all'impugnazione diretta, senza dover presentare la domanda giudiziale «al buio», rappresentando al giudice di avere instaurato tale fase e allegando la condizione di sovraindebitamento e l'incidenza pregiudizievole del debito risultante dal ruolo ai fini della regolare conclusione della procedura che intende attivare; la prova dell'effettivo pregiudizio spetta al contribuente e la sua valutazione è rimessa al giudice dell'impugnazione.

A tre anni dalla sentenza n. 190 del 2023, la Corte costituzionale torna sul **divieto di impugnazione dell'estratto di ruolo** e sui limiti all'impugnazione diretta del ruolo e della cartella invalidamente notificata, questa volta nella versione riscritta dal d.lgs. n. 110 del 2024.

Il dispositivo è **di non fondatezza**, ma il dato rilevante non sta nel rigetto: sta nella **lettura** della lettera d) del comma 4-bis che la Corte consegna agli interpreti.

Il debitore che si prepara a una procedura di sovraindebitamento non è costretto a entrare in tribunale al buio per poter contestare le cartelle mai ricevute: la legittimazione all'impugnazione diretta sorge già con **l'instaurazione della fase stragiudiziale dinanzi all'OCC**.

La decisione si salda così, sul versante *del prima*, al filone di legittimità del luglio scorso (Cass. nn. 23188, 23193, 23316 e 23318 del 2026, già pubblicate da PRESIDIO), che ha definito, sul versante *del dopo*, la sorte della cartella a fronte dell'accordo omologato.

✓ **La vicenda e le questioni**

Il giudizio *a quo* nasce dal ricorso di un contribuente, qualificato dal rimettente come «piccolo imprenditore sovraindebitato», che intendeva accedere a una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, per verificarne i presupposti, aveva chiesto l'accesso agli atti all'Agenzia delle entrate-Riscossione. **Dagli estratti di ruolo** erano emerse cartelle per complessivi € 4.200,54, che il contribuente assumeva non essergli mai state notificate; respinta per silenzio l'istanza di autotutela, egli aveva impugnato il silenzio-rifiuto deducendo l'omessa notifica e la decadenza e prescrizione delle pretese.

Il Giudice di pace di Milano (ord. 3 novembre 2025, r.o. n. 8/2026), pur accertata l'irregolarità delle notifiche, riteneva il ricorso destinato all'inammissibilità: la situazione del ricorrente non rientrava in alcuna delle ipotesi tipizzate dal comma 4-bis e, in particolare, non nella lettera d), che ammette l'impugnazione diretta quando il pregiudizio derivi «nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza».

Nessuna procedura era stata avviata, né - secondo il rimettente - poteva esserlo prima di conoscere con precisione l'esposizione debitoria: un avvio al buio avrebbe esposto il debitore al rischio «di diniego o revoca dell'omologazione, diniego o perdita dell'esdebitazione e persino responsabilità penale». Lo stesso giudice aveva già sollevato analoghe questioni, dichiarate inammissibili con l'ordinanza n. 81 del 2024 per carente descrizione delle modalità di notifica delle cartelle.

Le censure investivano un ampio ventaglio di parametri: uguaglianza (art. 3 Cost.), sotto il profilo della disparità tra contribuenti regolarmente e irregolarmente notificati e tra il ruolo e gli altri titoli esecutivi fiscali; diritto di difesa (art. 24 Cost.), per la brevità dei termini concessi dagli atti successivi (intimazione, preavviso di fermo, iscrizione ipotecaria); artt. 77 e 117, primo comma, Cost., per l'origine della norma in sede di conversione di un decreto-legge; artt. 97, 111 e 113 Cost.; artt. 10, 11 e 117, primo comma, Cost., con richiamo agli artt. 41, 47 e 52 CDFUE, alla direttiva (UE) 2019/1023 e all'art. 6 CEDU. L'Avvocatura dello Stato, oltre a sollevare tre eccezioni di inammissibilità, ha prodotto dati di rilievo: dal 2017 al 20 dicembre 2021 erano state notificate **213.691 impugnazioni di estratti di ruolo** (circa 55.000 l'anno, per il 90% di valore inferiore a € 5.000), scese a circa 8.000 nel primo anno di applicazione del divieto.

✓ *Il precedente: la sentenza n. 190 del 2023 e il seguito legislativo*

La decisione si comprende solo alla luce della **sentenza n. 190 del 2023**. In quella occasione la Corte aveva riconosciuto *un vulnus* al «bisogno di tutela giurisdizionale» che può emergere in situazioni diverse da quelle tipizzate, avvertendo che l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema - dove spesso l'agente della riscossione non è in grado di provare la regolare notifica - non può comprimere in via sistematica la tutela anticipata di chi legittimamente la invoca; ma aveva rimesso il *quomodo* del rimedio alla discrezionalità del legislatore, indicando due direzioni non alternative: estendere la tutela anticipata a ulteriori fattispecie e agire in radice sulle patologie della riscossione.

Una pronuncia, dunque, **di inammissibilità «di sistema»** (così la sentenza n. 46 del 2025).

La Corte dà atto che al «pressante auspicio» il legislatore ha dato «un sollecito seguito» con il **d.lgs. n. 110 del 2024**, su entrambi i fronti: per un verso, ampliando le ipotesi di impugnazione diretta, con l'aggiunta - tra le altre - delle procedure del codice della crisi (lett. d), delle operazioni di finanziamento (lett. e) e della cessione d'azienda (lett. f); per l'altro, riformando il sistema della riscossione (adempimenti a carico dell'agente per evitare la formazione di nuovo magazzino, discarico automatico e anticipato dei carichi, poteri di controllo e responsabilità, commissione per l'analisi del magazzino).

È questo il quadro entro cui la nuova questione viene esaminata: non più se la tipizzazione sia in sé legittima, ma se quella oggi vigente lasci davvero privo di tutela il debitore sovraindebitato.

✓ *Le questioni preliminari*

Le tre eccezioni dell'Avvocatura sono respinte.

Quella di **irrilevanza** - il rimettente non avrebbe verificato se il contribuente avesse almeno presentato istanza all'OCC - non coglie nel segno, perché la qualificazione del ricorrente come piccolo imprenditore sovraindebitato gravato da cartelle non regolarmente notificate basta a superare il controllo di plausibilità sulla motivazione.

Quella fondata sull'**erroneità del presupposto interpretativo** attiene al merito.

Quella di **incompleta ricostruzione del quadro normativo** è infondata: l'omessa considerazione delle norme del d.lgs. n. 110 del 2024 sul riordino della riscossione non compromette irrimediabilmente l'iter argomentativo sulla rilevanza (sentenza n. 258 del 2021).

Sono invece dichiarate d'ufficio **inammissibili** le censure riferite agli artt. **77 e 117, primo comma, Cost.**, per motivazione insufficiente e contraddittoria: il rimettente lamentava il difetto di delega e dei presupposti di necessità e urgenza del d.l. n. 146 del 2021, ma censurava la disposizione nel testo integralmente sostituito dal d.lgs. n. 110 del 2024; generica, poi, l'evocazione dell'art. 117 a sostegno di una riserva parlamentare in materia di giustizia tributaria. Il profilo dell'origine della norma in sede di decretazione d'urgenza esce così, di fatto, dal dibattito.

✓ ***Il cuore della decisione: la fase dinanzi all'OCC come «ambito» della procedura***

Nel merito, la Corte muove dalla qualificazione del ricorrente. Il «piccolo imprenditore sovraindebitato» è **l'impresa minore** dell'art. 2, comma 1, lett. d), CCII (attivo patrimoniale non superiore a € 300.000, ricavi non superiori a € 200.000, debiti non superiori a € 500.000), che può accedere al **concordato minore e alla liquidazione controllata**. L'errore del rimettente sta nel ritenere che, nonostante tale qualifica, il contribuente sia aprioristicamente escluso dalla lettera d) fino al deposito della domanda giudiziale.

Il principio. Il debitore ricade «nell'ambito delle procedure previste dal CCII» **già all'atto dell'instaurazione della fase stragiudiziale dinanzi all'OCC**. Entrambe le procedure dell'impresa minore conoscono infatti una fase preparatoria, di natura stragiudiziale, che precede il deposito della domanda: per il concordato minore, la domanda «è formulata tramite un OCC», che allega una relazione particolareggiata e che, «entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico», ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, tenuti a comunicare entro quindici giorni «il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti» (art. 76, commi 1, 2 e 4, CCII); per la liquidazione controllata, il ricorso è presentato con l'assistenza dell'OCC, che redige la relazione e dà la medesima notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 269 CCII).

La legittimazione. Il contribuente, dunque, «senza doversi esporre ai paventati rischi di presentazione di una domanda giudiziale “al buio”», è pienamente legittimato a impugnare immediatamente ruolo e cartella che assuma non validamente notificati. Gli elementi che la Corte richiede sono tre:

- **l'instaurazione della fase stragiudiziale dinanzi all'OCC**, che la Corte qualifica come dotata «anche [di] una funzione consultiva per il debitore»;
- **l'allegazione della condizione di sovraindebitamento**;
- **l'incidenza pregiudizievole** che avrebbe il «peso» del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle «ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare».

La ratio. La lettura è coerente con il disegno del codice della crisi, che individua proprio nella fase dinanzi all'OCC **il momento di emersione del debito tributario**: è lì che l'agente della riscossione e gli uffici fiscali sono chiamati a «comunicare» la loro pretesa. Sarebbe contraddittorio che l'ordinamento imponesse al fisco di rivelare in quella fase l'esposizione del debitore e, al tempo stesso, impedisse a quest'ultimo di contestarne, nella medesima fase, la parte fondata su notifiche invalide, costringendolo a costruire la proposta su un passivo di cui non può verificare la consistenza. L'avverbio «nell'ambito» indica, in questa prospettiva, uno **spazio procedimentale** che comprende la fase preparatoria, non soltanto il segmento giudiziale successivo al deposito della domanda.

La tecnica decisoria. Formalmente, si tratta di una pronuncia di **non fondatezza per erroneità del presupposto interpretativo** (sentenza n. 38 del 2021), con assorbimento delle restanti censure, tutte inscindibilmente legate all'asserito difetto di legittimazione (sentenza n. 53 del 2018); nella sostanza, di una decisione **interpretativa di rigetto**, che vincola il giudice a quo solo in negativo ma si offre come guida autorevole per l'intera giurisprudenza di merito.

Un passaggio merita attenzione: la Corte ha respinto l'eccezione di irrilevanza proprio sul punto della mancata verifica dell'istanza all'OCC, rinviandolo al merito; e nel merito ha fatto della **fase dinanzi all'OCC** il cardine della legittimazione.

Il tenore della motivazione - il contribuente è legittimato «rappresentando al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale» - lascia intendere che la mera intenzione di accedere alla procedura, l'unico dato emergente dall'ordinanza di rimessione, non sia di per sé sufficiente.

L'esito del giudizio a quo resta dunque legato a una verifica che il rimettente dovrà ora compiere.

✓ *Formule ampie e onere della prova del pregiudizio*

La Corte accompagna la soluzione con un argomento sistematico di portata generale. Anche per le altre ipotesi di impugnazione diretta il legislatore ha impiegato **formule particolarmente ampie**: «per la perdita di un beneficio» nei rapporti con la pubblica amministrazione (lett. c), «in relazione» a operazioni di finanziamento (lett. e), «nell'ambito» della cessione dell'azienda (lett. f). E ciò «a ragione», perché le ipotesi contemplate sono caratterizzate da contesti diversi: quel che rileva è **la prova dell'effettivo pregiudizio**, il cui onere spetta al contribuente e la cui valutazione è rimessa al giudice dell'impugnazione.

Ne esce una **tipicità elastica**. Le lettere del comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 - che le Sezioni Unite hanno ricondotto alla disciplina dell'interesse ad agire (Cass., S.U., n. 26283/2022) - non vanno lette in chiave restrittiva, come elenco di situazioni formalmente predefinite, ma come **ambiti** entro i quali il giudice accerta in concreto il pregiudizio.

È, in parte, la valutazione caso per caso che il rimettente invocava, ricondotta però dentro il perimetro tracciato dal legislatore.

Restano fuori, e la Corte non se ne occupa per assorbimento, le situazioni estranee a qualsiasi lettera evocate nell'ordinanza (prevenire misure cautelari ed esecutive, ottenere certificazioni di regolarità fiscale): su questo versante la risposta resta affidata alla seconda direzione indicata nel 2023, cioè al risanamento della riscossione.

Quanto all'estensione soggettiva, la sentenza è costruita sull'impresa minore, ma la ratio vale per l'intera area del sovraindebitamento.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore conosce la medesima struttura - domanda presentata tramite OCC e comunicazione all'agente della riscossione e agli uffici fiscali entro sette giorni dal conferimento dell'incarico (art. 68 CCII) - e la liquidazione controllata è accessibile a ogni debitore sovraindebitato.

Più incerta, e destinata a essere vagliata dalla giurisprudenza, è la trasposizione del principio alle fasi preparatorie degli strumenti riservati alle imprese sopra soglia, che non conoscono un passaggio procedimentalizzato equivalente a quello dinanzi all'OCC.

✓ *Il raccordo con la giurisprudenza di legittimità sul sovraindebitamento*

Letta insieme alle quattro ordinanze della Sezione tributaria del luglio 2026, la sentenza disegna **un ciclo coerente** del rapporto tra cartella e sovraindebitamento.

Il prima. La Corte costituzionale governa la fase che precede la procedura: il debitore può far emergere e contestare, già dinanzi all'OCC, i carichi fondati su notifiche invalide, così da costruire la proposta su un passivo erariale verificato.

Il dopo. Le ordinanze nn. 23188, 23193, 23316 e 23318 del 2026 governano la fase successiva all'omologa: l'accordo omologato non rende illegittima la cartella per crediti anteriori, che conserva la funzione di liquidazione e conservazione della pretesa, ma ne preclude l'impiego satisfattivo fuori dal piano; e sanzioni e interessi, se contemplati nella proposta - anche tramite il **fondo di accantonamento** per gli ulteriori debiti anteriori sopravvenuti - non possono essere riscossi separatamente mediante una sospensione «selettiva» del ruolo per la sola quota capitale.

Su un piano diverso si colloca l'ord. n. 12324/2026, che ha invece ritenuto legittime l'iscrizione a ruolo e cartella per somme incluse nell'accordo solo dopo il decreto di risoluzione o annullamento.

Il filo che unisce i due versanti è **la centralità dell'esatta quantificazione del debito tributario** nella proposta.

Le fattispecie decise dalla Cassazione lo mostrano con evidenza: cartelle notificate nel 2023 e nel 2024, da liquidazioni automatizzate ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per annualità già coperte da un accordo omologato nel marzo 2023, con il contenzioso deciso sulla base del contenuto della relazione del gestore e del fondo di accantonamento.

La sentenza n. 160 fornisce lo strumento per ridurre a monte quel contenzioso: un passivo erariale ripulito, nella fase dinanzi all'OCC, dai carichi decaduti o prescritti consente una proposta più attendibile, un fondo calibrato e minori occasioni di conflitto dopo l'omologa.

Comune è anche **il metodo**. La Cassazione rifiuta l'alternativa secca tra validità e invalidità della cartella, a favore dell'accertamento in concreto dell'inclusione delle poste nel piano; la Corte costituzionale rifiuta l'alternativa secca tra domanda giudiziale depositata e non depositata, a favore dell'accertamento in concreto del pregiudizio.

In entrambi i casi il baricentro si sposta sul **giudice di merito e sull'onere documentale del debitore**. E se la Cassazione ha giudicato su accordi ex l. n. 3 del 2012, l'ord. n. 23318/2026 ha espressamente costruito la propria ratio per resistere al passaggio al codice della crisi: il ciclo «OCC - impugnazione diretta - omologa - inutilizzabilità satisfattiva fuori piano» può dunque dirsi operante, con i dovuti adattamenti, anche per il concordato minore

✓ **Ricadute operative**

Per i debitori e i loro difensori. La sequenza è ormai tracciata: conferimento dell'incarico all'OCC, acquisizione delle comunicazioni dell'agente della riscossione e degli enti impositori (o dell'estratto di ruolo), impugnazione diretta delle cartelle di cui si contesta la notifica. Il ricorso va corredato **della prova documentale dell'incarico** (istanza, nomina del gestore, accettazione), degli elementi che attestano la condizione di sovraindebitamento e, per l'imprenditore, i requisiti dell'impresa minore, e soprattutto di un'allegazione **specificata** del pregiudizio: non la generica pendenza della procedura, ma l'incidenza del carico contestato sulla fattibilità e sulla convenienza della proposta, sulla percentuale offerta, sulla quantificazione del fondo di accantonamento.

Il conferimento di un incarico all'OCC privo di serietà, al solo scopo di aprire la via all'impugnazione, è esposto al vaglio del giudice, cui spetta la valutazione dell'effettivo pregiudizio.

Per gli OCC e i gestori della crisi. La fase stragiudiziale acquista una funzione ulteriore, che la Corte definisce «consultiva». Il gestore dovrebbe curare tempestivamente le comunicazioni previste dagli artt. 68, 76 e 269 CCII, raffrontare le risposte degli enti con gli estratti di ruolo, segnalare al debitore i carichi con notifiche dubbie e dar conto, nella relazione, delle poste contestate e del loro trattamento nella proposta, anche mediante accantonamento. È la stessa indicazione che emerge dalle ordinanze del luglio scorso: una relazione chiara sulle poste erariali, accessori compresi, è ciò che decide il contenzioso dopo l'omologa.

Per l'Agente della riscossione e gli enti impositori. L'eccezione di inammissibilità fondata sulla sola mancanza di una domanda giudiziale di accesso alla procedura non è più spendibile. La difesa si sposta sui due terreni che la sentenza lascia aperti: **la prova della regolare notifica** - proprio il punto debole del sistema già segnalato nel 2023 - e la contestazione della **concretezza del pregiudizio** allegato.

Assumono rilievo anche la tempestività e la completezza delle risposte all'OCC, che costituiscono il primo luogo di emersione e di verifica della pretesa.

Per i giudici di merito. Il metodo è segnato: accertare (i) l'avvenuta instaurazione della fase dinanzi all'OCC; (ii) la condizione di sovraindebitamento e i requisiti di accesso alla procedura; (iii) l'effettiva incidenza del carico iscritto a ruolo sulla procedura che il debitore intende attivare.

Vanno evitati tanto la chiusura aprioristica, che la Corte ha censurato, quanto l'automatismo opposto, per cui la mera allegazione di un incarico all'OCC basterebbe ad aprire l'impugnazione.

Il principio vale per ogni giudice investito dell'impugnazione: il giudizio a quo pendeva dinanzi al giudice di pace, segno che la regola del comma 4-bis opera per ogni ruolo affidato all'agente della riscossione, a prescindere dal giudice munito di giurisdizione. Ed è destinato a restare attuale anche dopo il 1° gennaio 2027, quando la disposizione confluirà nell'art. 91 del testo unico versamenti e riscossione.

✓ **Conclusioni**

La sentenza n. 160 del 2026 sceglie la via interpretativa anziché quella demolitoria.

Non mette in discussione la tipizzazione delle ipotesi di impugnazione diretta, che i dati dell'Avvocatura mostrano efficace nel contenere il contenzioso seriale, ma ne offre una lettura che evita **il vuoto di tutela** proprio dove era più grave: per il debitore che, per accedere a una procedura di regolazione della crisi, ha bisogno di conoscere e verificare il proprio debito con il fisco.

La fase dinanzi all'OCC diventa così il punto di accesso alla tutela giurisdizionale, oltre che il luogo di emersione del debito tributario.

Insieme alle ordinanze della Cassazione del luglio 2026, la decisione restituisce all'operatore un messaggio unitario: **prima** della procedura il debitore può depurare il passivo erariale dai carichi non validamente notificati; **dopo** l'omologa, la cartella resta valida ma non può essere usata per un soddisfacimento fuori dal piano.

In entrambe le fasi, l'esito dipende dalla qualità dell'allegazione e della documentazione.



PRESIDIUM
DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LEX CRISIS

— EDIZIONI SCIENTIFICHE —

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZIALE

L'Osservatorio Giurisprudenziale raccoglie, analizza e commenta le più rilevanti pronunce in materia di crisi d'impresa e sovraindebitamento, con note di approfondimento a supporto di professionisti e operatori del diritto.



IL NOSTRO IMPEGNO

Diffondere cultura giuridica di qualità, favorire l'interpretazione delle norme e promuovere buone prassi al servizio della collettività.



IL NOSTRO OBIETTIVO

Essere un punto di riferimento autorevole e indipendente per l'aggiornamento giuridico in materia di crisi e sovraindebitamento.



A CHI CI RIVOLGIAMO

Avvocati, gestori della crisi, curatori, liquidatori, consulenti d'impresa e tutti gli operatori del diritto.

SCARICA GRATUITAMENTE
TUTTE LE NOTE DELL'OSSERVATORIO



www.presidiumdebitores.it

LE NOSTRE COLLANE



Nota di Approfondimento
Osservatorio Giurisprudenziale



Quaderni del
Comitato Scientifico



Vademecum Operativi



Approfondimenti Normativi



Linee Guida e Prassi



SEDE NAZIONALE
Via Ludovisi n. 35
00187 Roma



Tel. 06 87168009



info@presidiumdebitores.it



www.presidiumdebitores.it



PRESIDIUM DEBITORES

Organismi di Composizione
della Crisi da sovraindebitamento

LA RETE NAZIONALE DEGLI O.C.C. PRESIDIO DEBITORES



500+
GESTORI



37
TRIBUNALI



40+
SEDI OPERATIVE



PIEMONTE

- OCC TORINO



LOMBARDIA

- OCC ROZZANO
- OCC MILANO
- OCC BERGAMO
- OCC BRESCIA



VENETO

- OCC JESOLO (VE)



EMILIA-ROMAGNA

- OCC BOLOGNA
- OCC FERRARA
- OCC PIACENZA
- OCC MODENA
- OCC RAVENNA
- OCC FORLÌ
- OCC RIMINI



ABRUZZO

- OCC TERAMO
- OCC AVEZZANO



LAZIO

- OCC ROMA
- OCC FROSINONE
- OCC CASSINO
- OCC RIETI
- OCC VITERBO
- OCC CIVITAVECCHIA



PUGLIA

- OCC BARI
- OCC TRANI
- OCC BRINDISI
- OCC LECCE
- OCC TARANTO



CAMPANIA

- OCC NAPOLI
- OCC NAPOLI NORD
- OCC NOLA
- OCC SANTA MARIA C.V.
- OCC TORRE ANNUNZIATA
- OCC NOCERA INFERIORE
- OCC SALERNO
- OCC AVELLINO
- OCC BENEVENTO



CALABRIA

- OCC COSENZA



SICILIA

- OCC AGRIGENTO
- OCC TRAPANI



Scopri tutte le sedi
della Rete Italia su

www.presidiumdebitores.it



AL FIANCO DI CHI VUOL RIPARTIRE.

CONSUMATORI • IMPRESE • PROFESSIONISTI



COMPETENZA

Professionisti qualificati
al servizio dei cittadini
e delle imprese



PRESENZA

Una rete capillare
su tutto il territorio
nazionale



SOLUZIONI

Strumenti efficaci
per la composizione
della crisi



RETE ITALIA

Un'unica grande rete
per essere sempre
al tuo fianco